



TRIBUNALE CIVILE DI BARI

Seconda sezione civile – Ufficio Esecuzioni

I Giudici dell'Esecuzione

visto il decreto legge n. 11 dell'8/3/2020, recante misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria di contenimento della diffusione del coronavirus negli uffici giudiziari, il cui art. 1, co. 2, dispone la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili sino al 22/3/2020, con le eccezioni di cui al successivo art. 2, co. 2, lett. g);

rilevato che la disciplina della trattazione degli affari giudiziari nel periodo dal 23/3/2020 al 31/5/2020 sarà dettata da appositi provvedimenti da adottarsi dai Capi degli Uffici Giudiziari, a norma dell'art. 2, co. 1-2, d.l. cit.;

ritenuto che, nell'immediato e sino al termine del periodo di sospensione già fissato dalla legge, sia necessario, anche al fine di evitare incertezze interpretative o applicative nonché trattamenti differenziati di situazioni analoghe, impartire ulteriori disposizioni comuni, volte a disciplinare le attività extra udienza che coinvolgono gli Ausiliari a vario titolo nominati nelle procedure esecutive;

DISPONGONO

ciascuno in relazione ai procedimenti assegnatigli, anche ad integrazione o modifica dei provvedimenti già emessi, che **sino al 22/3/2020**:

- 1) sono sospesi i termini per l'elaborazione e il deposito delle relazioni di stima degli Esperti nominati** e tutte le attività e gli adempimenti connessi (inclusi gli accessi agli immobili da periziare, le ricerche dei documenti, verifiche varie, ecc.); salvo che non intervengano diverse disposizioni successive, detti termini riprenderanno a decorrere dal 23/3/2020, con la conseguenza che, ove non dovesse risultare più possibile il deposito della relazione nei trenta giorni anteriori all'udienza, come previsto dall'art. 173**bis** disp. att. c.p.c., l'Esperto presenterà l'occorrente istanza di proroga al G.E.;
- 2) sono sospesi, sino a nuova disposizione, gli accessi agli immobili pignorati, incluse le visite dei potenziali offerenti, da parte dei Custodi giudiziari**, i quali continueranno a svolgere le attività compatibili con l'attuazione da remoto o *on-line* (quali, ad esempio: l'incasso dei canoni, i pagamenti, i versamenti su conti correnti e simili); la sospensione degli accessi non opera in caso di pericolo di danni a persone o a cose riguardanti il o derivanti dal cespite

pignorato, di cui il Custode abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria, ecc.); in tali casi, il Custode notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione mediante invio di istanza telematica debitamente contrassegnata dall'urgenza, al fine di determinare le modalità attuative;

- 3) **è sospesa l'attuazione forzata degli ordini di liberazione** (sia *ante*, sia *post* aggiudicazione), salvo che ricorrano i casi eccezionali di cui al precedente punto 2; le liberazioni già ordinate saranno rinviate a data successiva al 22 marzo 2020, impregiudicate nuove e diverse disposizioni;
- 4) **sono sospesi gli esperimenti delle vendite in corso di svolgimento o da tenersi entro il 31 marzo** (incluso) sia presso i Delegati, sia mediante le Società di gestione delle vendite telematiche o l'Istituto Vendite Giudiziarie; si intendono in ogni caso **revocati gli avvisi di vendita**, sia quelli già pubblicati (sul PVP, sui siti *internet* o sui quotidiani e giornali di informazione), sia quelli depositati, ma non ancora pubblicati; a tal fine, i Professionisti delegati e i Gestori incaricati, per quanto di rispettiva competenza: a) daranno pubblicità al presente provvedimento sui siti indicati nell'ordinanza di vendita, sul sito del gestore della vendita telematica e sul PVP, mediante un avviso di rettifica, nel quale inseriranno quale motivazione "vendita differita dal G.E."; b) restituiranno le cauzioni depositate dagli offerenti; c) non accetteranno nuovi depositi di offerte relativi alle vendite sospese o revocate;
- 5) sono sospesi i termini per il **versamento del saldo** del prezzo delle vendite dei beni pignorati; tali termini, salvo diversa disposizione, riprenderanno a decorrere dal 23/3/2020;
- 6) non si considerano sospese le attività dei Professionisti delegati concernenti la predisposizione delle bozze dei decreti di trasferimento (ed eventuali correzioni e/o integrazioni), che potranno comunque essere depositate in via telematica, nonché dei progetti di distribuzione, i quali ultimi, tuttavia, non potranno, in pendenza della sospensione dei termini prevista dal d.l. n. 11/2020, essere inviati alle parti per le osservazioni.

Mandano alla Cancelleria per l'inserimento del presente provvedimento nei fascicoli delle esecuzioni (nei quali siano già stati nominati l'Esperto e/o il Custode o il Delegato o nei quali sia stato officiato l'Istituto delle Vendite giudiziarie), per l'affissione in bacheca e la pubblicazione sul sito del Tribunale, nonché per la comunicazione a mezzo pec a:

- ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI (ordine@avvocatibari.legalmail.it)
- CONSIGLIO NOTARILE DI BARI (cnd.bari@postacertificata.notariato.it)
- ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI (ordinecommercialistibari@pec.it)
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI (segreteria@pec.ordingbari.it)

- ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BARI (oappc@archiworldpec.it)
- COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BARI (collegio.bari@geopec.it)
- ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BARI (protocollo.odaf@conafpec.it)
- ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE BARI (ivgbari1@pec.it)

I Professionisti delegati sono a loro volta tenuti a dare comunicazione immediata del presente provvedimento alle Società di gestione delle vendite telematiche.

Bari, 9 marzo 2020

I Giudici dell'esecuzione

Antonio Ruffino

Assunta Napoliello

Laura Fazio

Carlotta Soria

Chiara Cutolo

Vito Antonio Benedizione

Rosalba Campanaro

Savino Gambatesa